



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 30/10/2003**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 ottobre 2003, n.274

P.O.R. Puglia 2000-2006 - Asse I Risorse Naturali - F.E.S.R. - Misura 1.6 "Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali ed ambientali" - Linea d'intervento 3 "Strutture e infrastrutture finalizzate alla fruizione compatibile e alla conoscenza delle aree naturali protette" - Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e finanziabili relativi all'anno 2003.

L'anno 2003 addì 03 del mese di Ottobre in Modugno (BA), nella sede del Settore Ecologia, il Dirigente del medesimo Settore, dott. Luca Limongelli, a seguito dell'istruttoria operata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, ha adottato il seguente provvedimento:

Visto il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con decisione del 08/08/2000 n. C (2000) n. 2349;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 10/10/2000 pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 suppl. del 16/11/2000 di approvazione del suddetto Programma;

Visto il Complemento di Programmazione (C.d.P.) del P.O.R. Puglia 2000-2006, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1697 dell'11/12/2001, pubblicato sul B.U.R.P. n. 30 del 16/02/2001;

Vista la legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 "Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006";

Preso atto che con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 149 del 27.05.03 pubblicata sul BURP n. 65 del 19.06.2003 veniva approvata la graduatoria provvisoria generale dei progetti ammissibili e finanziabili nell'ambito della linea di intervento 3;

Preso atto che avverso la suddetta graduatoria provvisoria sono pervenute le opposizioni dei Comuni di Roseto Valfortore, Trinitapoli, Specchia e dell'ente Parco Nazionale del Gargano;

Vista la decisione adottata dal Responsabile della Struttura Terza in merito ai suddetti ricorsi avente n. prot. 6420 del 31.07.03, notificata agli enti interessati;

Preso atto che sulla base delle suddette risultanze deve ritenersi accolta la sola opposizione presentata dal Comune di Roseto Valfortore al quale dovrà essere pertanto riconosciuto il finanziamento complessivo del progetto;

Considerato, inoltre, che la graduatoria provvisoria contiene un errore di calcolo in relazione al punteggio assegnato al Comune di Porto Cesareo, al quale sono stati attribuiti per il cofinanziamento n.

42 punti invece dei 40 che, in virtù del bando, rappresentavano il massimo punteggio attribuibile;

Ritenuto, pertanto, di dover correggere il punteggio complessivo da assegnare al Comune di Porto Cesareo nella misura di punti 63,80 invece dei 66,00 erroneamente attribuitigli;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza POR Puglia, nella seduta del 26 settembre 2003, ha deliberato la riduzione della dotazione finanziaria della Misura 1.6 portandola da 32 Meuro a 26 Meuro, motivando tale riduzione con la ridotta capacità di spesa ad oggi registrata;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere ad un'accelerazione nelle procedure di attuazione della Misura attraverso l'utilizzazione dei residui di stanziamento 2000, 2001 e 2002 nonché delle assegnazioni di bilancio riferite agli esercizi finanziari 2003 e 2004, non già destinate ad azioni avviate o di prossima attivazione;

Ritenuto, comunque, che le risorse assegnate alla presente Linea di intervento non possono eccedere la quota del 27% della dotazione complessiva della Misura, così come stabilito dal C.d.P;

Verificato che, alla luce delle considerazioni espresse, la dotazione disponibile per la presente Linea di intervento ammonta Euro 2.680.000,00 e che pertanto si può procedere all'ammissione a finanziamento fino alla concorrenza di tale importo;

Vista la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili derivante dall'esame delle osservazioni pervenute e delle decisioni adottate dalla Struttura terza riportata nell'Allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante);

Considerato che, sulla base della dotazione finanziaria disponibile di Euro 2.680.000,00, risultano quindi finanziabili gli interventi da n. 1 a n. 7, riportati con i rispettivi importi nell'Allegato B) alla presente determinazione per farne parte integrante;

Vista la disposizione di cui all'art. 76, c. 5 della L. R. 16 novembre 2001, n. 28 "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli" che consente l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi finanziari successivi al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione da piani finanziari approvati dall'U. E.;

Considerata inoltre l'opportunità di regolamentare i rapporti tra la REGIONE PUGLIA e gli Enti Beneficiari dei finanziamenti attraverso la sottoscrizione del disciplinare allegato C) alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

Viste le competenze attribuite al responsabile di Misura del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000-2006 provvisoriamente esercitate dal Dirigente del Settore Ecologia;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 28/2001:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA

- vista la L. R. n. 7/97;
- visto il Complemento di Programmazione al P.O.R. Puglia 2000-2006;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261/98;
- vista la nota del Presidente della Giunta regionale n. 01/007689/1-5 del 31/07/1998

DETERMINA

di prendere atto, condividere ed accogliere le risultanze della decisione adottata dalla Struttura Terza, trasmessa con nota prot. n. 6420 del 31.07.03 e notificata in copia conforme agli Enti interessati, con cui sono state accolte le osservazioni presentate dal Comune di Roseto Valfortone al quale dovrà essere finanziato il costo complessivo del progetto, e rigettate quelle presentate dai Comuni di Trinitapoli, Specchia e dall'ente Parco Nazionale del Gargano;

di prendere atto, come sopra evidenziato, dell'errore contenuto nella graduatoria provvisoria relativa al punteggio attribuito al Comune di Porto Cesareo e pertanto modificarlo nella misura complessiva totale di punti 63,80 invece dei 66,00 inizialmente attribuitigli;

di approvare, pertanto, ai sensi dell'art. 27 c.6. L.R. 23/2000, la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili derivante dall'esame delle osservazioni pervenute e delle decisioni adottate dalla Struttura terza riportata nell'Allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante;

di prendere atto che sulla base della dotazione finanziaria disponibile di Euro 2.680.000,00, derivante dai residui di stanziamento 2000, 2001 e 2002 nonché delle assegnazioni di bilancio riferite agli esercizi finanziari 2003 e 2004, non già destinate ad azioni avviate o di prossima attivazione, risultano finanziabili gli interventi da n. 1 a n. 7 della suddetta graduatoria;

di approvare l'allegato B) alla presente determinazione per farne parte integrante, in cui sono riportati gli interventi ammessi a finanziamento con l'indicazione degli importi rispettivamente a carico della Misura 1.6 P.O.R e dell'ente beneficiario;

di approvare il "Disciplinare dei Rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti Beneficiari", allegato C) alla presente determinazione per farne parte integrante, che dovrà essere restituito sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente e dal responsabile unico del procedimento (RUP) entro gg. 15 dall'avvenuta notifica del presente provvedimento e comunque prima della concessione dell'anticipazione del 7%;

ai sensi dell'art.31 L.R. 13/2000, i soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento provvedono ad inoltrare alla regione Puglia -Assessorato all'Ambiente-, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, gli atti formali di impegno di spesa e/o conferma di spesa relativi alla compartecipazione finanziaria all'intervento per l'importo indicato nell'allegata graduatoria, nonché gli atti relativi all'approvazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art.16 della L. 109/94 e ss.mod. e int. e dei DD.DD.LL. 157/95 e 358/92 relativi ai progetti di servizi e forniture, nonché gli atti

relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e delle attività o per l'acquisizione delle attrezzature ovvero le dichiarazioni di avvio diretto delle attività;

con successivi provvedimenti, una volta adempiuti gli obblighi di cui al punto precedente, si provvederà all'impegno di spesa e all'erogazione dei contributi secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 13/2000;

ai sensi dell'art. 31 c.3 L.R. 13/2000 il finanziamento concesso ai sensi del presente provvedimento è ridotto delle somme rinvenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento delle gare di appalto oltre che dalle quote di cofinanziamento stabilite a carico dei soggetti beneficiari;

di pubblicare la presente determinazione unitamente agli allegati A) B) e C) sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

di dichiarare esecutivo il presente provvedimento;

di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta regionale, all'Area delle Politiche Comunitarie e agli Enti Beneficiari.

Il Dirigente del Settore Ecologia  
dott. Luca Limongelli  
REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE  
SETTORE ECOLOGIA  
UFFICIO PARCHI E R.N.

POR PUGLIA 2000-2006, FESR - ASSE I - RISORSE  
NATURALI - MISURA 1.6  
"SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI NATURALI  
E AMBIENTALI"

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA ED ENTI PUBBLICI O ENTI RAPPRESENTATIVI A LIVELLO TERRITORIALE BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI CONCESSI.

ART. 1  
(Generalità)

I rapporti tra la Regione Puglia e gli Enti Pubblici o Enti rappresentativi a livello territoriale, beneficiari dei finanziamenti di cui al Programma Operativo Plurifondo 2000/2006 - Asse I - Misura 1.6, Linea d'Intervento 3, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

ART. 2  
(Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi)

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel pieno rispetto

della normativa vigente ed in particolare della L.R. 13/2001, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 51.5.1992 in tema di azioni informative e pubblicitarie nonché delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e Lavori Pubblici.

### ART. 3

(Tempi di attuazione )

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini e con le modalità indicati dall'art. 31 della L.R. 13/2001 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione approvato con delibera di G.R. 1697 dell'11/12/2000.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore dei termini indicati nel precedente capoverso, si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

### ART. 4

(importo del finanziamento)

L'importo del finanziamento previsto per la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito di espletamento della gara di appalto.

Pertanto, successivamente all'aggiudicazione, gli Enti beneficiari approvano il Nuovo Quadro Economico di spesa, al netto delle economie conseguite a seguito del ribasso d'asta (Nuovo Quadro Economico Rideterminato - N.Q.E.R.-), trasmettendone copia conforme alla Regione Puglia - Settore Ecologia Ufficio Parchi e Riserve Naturali -, per il formale impegno della spesa da assumersi ai sensi dell'art. 31 - 3° comma L.R. 13/2000.

Con l'atto dell'impegno della spesa, l'importo del finanziamento sarà quindi ridotto e rappresenterà l'effettivo ammontare delle somme finanziate e dovute all'Ente beneficiario, al netto della quota di cofinanziamento.

Il termine per l'esecuzione ed ultimazione dei lavori, il collaudo delle opere realizzate e la presentazione della rendicontazione finale, è fissato in mesi \_\_\_\_\_ dalla data di consegna dei lavori.

### ART. 5

(Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese)

Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 13/2000, l'erogazione del contributo concesso, come determinato al precedente art.4, avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95% del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- erogazione finale del 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile di Misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-

amministrativo da parte dell'Ente Attuatore.

L'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo, al netto della quota di cofinanziamento.

La quota di cofinanziamento a carico dell'Ente beneficiario dovrà essere rendicontata volta per volta nella medesima percentuale delle erogazioni richiesta. Pertanto la prima rendicontazione dovrà essere pari al 7% dell'intero importo complessivo del cofinanziamento.

#### ART.6

(Spese ammissibili e varianti)

L'importo del N.Q.E.R. è fisso ed invariabile, comprende e compensa il costo dei lavori e delle forniture, delle spese generali, e della relativa IVA. Il tutto secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1685/2000 della Commissione Europea del 28/07/2000 ed allegato 2 del C.d.P. misura 1.6.

Le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto esecutivo approvato.

Sono ammesse varianti in corso d'opera, senza aumento di spesa a carico della Regione, nei modi e nei termini previsti dall'art.33, 1° comma L.R.13/2000, purchè contenute nell'ambito del N.Q.E.R.

In tal caso l'Ente beneficiario dovrà trasmettere alla Regione Puglia - Settore Ecologia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali, delibera di Giunta (in caso di Enti Pubblici) o atto equipollente (nel caso di Enti Rappresentativi a livello territoriale), con cui si approva la variante, (previa acquisizione del parere dell'U.T. nel caso di Enti Pubblici o dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, nel caso di Enti rappresentativi territoriali) corredati di una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei lavori e del Responsabile Unico del Procedimento in cui si attesti: "che la variante è stata approvata nel rispetto del contenuto tecnico e degli obiettivi previsti dalla misura 1.6 - Linea di intervento 3 e che le variazioni introdotte non mutano, essenzialmente, la natura delle opere e delle forniture ammesse a finanziamento".

Resta espressamente convenuto che qualsiasi eccedenza di spesa rispetto all'importo del N.Q.E.R. resterà a totale carico dell'Ente beneficiario, il quale provvederà alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Alle eventuali maggiori spese previste dal 3° comma dell'art. 33 L.R. 13/2000, si farà fronte con le economie di bilancio conseguite nel corso dell'esercizio finanziario ovvero a valere sulle risorse delle successive annualità, ove disponibili.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della L. 109/94 e ss. mod. e int. e gli interessi per i ritardi nei pagamenti.

#### ART.7

(Acquisto di terreni)

1- Ai sensi della norma n. 5 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, nei casi in cui nei progetti finanziati sia previsto l'acquisto di terreni o di immobili per la realizzazione dell'intervento, l'Ente beneficiario si obbliga, con il presente atto, a porre su di essi un vincolo di destinazione urbanistica al fine di garantire che gli stessi siano destinati per almeno 10 anni alle finalità previste dal citato progetto. Le parti convengono che detti acquisti sono infatti consentiti a condizione che tanto i terreni quanto gli immobili siano direttamente connessi con le finalità del progetto.

Trattandosi inoltre di "operazioni di tutela ambientale", ai sensi del n. 2 della norma sopra richiamata,

con il presente atto l'autorità di gestione autorizza l'acquisto dei terreni, ivi compresi quelli che hanno una destinazione agricola.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto prescritto dal citato regolamento comunitario e dalla L.R. 13/2000.

## ART.8

(Modalità di rendicontazione)

Le spese ammesse a finanziamento nell'ambito del POR Puglia 2000/2006, e relativo C.d.P., sono ammissibili se effettivamente sostenute dall'Ente beneficiario, successivamente alla data di ricezione della domanda di cofinanziamento del POR Puglia 2000/2006 da parte della Commissione Europea.

Gli Enti beneficiari, al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento sono tenuti ad inviare al responsabile della misura la rendicontazione quadrimestrale entro la prima decade del mese successivo.

Tale rendicontazione va presentata anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Nel caso di avanzamento della spesa, la suddetta rendicontazione deve riportare:

- a) una dichiarazione, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, attestante che le spese rendicontate sono ammissibili ed effettivamente sostenute dall'Ente beneficiario;
- b) una contestuale istanza di liquidazione a valere sulle spese effettuate.

A completamento del progetto finanziato, prescindendo dal livello di spesa raggiunto, gli Enti beneficiari devono sottoscrivere una ulteriore dichiarazione attestante che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.

L'avanzamento della spesa sarà considerato nullo e, pertanto non si procederà ad alcuna liquidazione prima del quadrimestre successivo nel caso in cui non pervenga alla Regione Puglia - Settore Ecologia - nei termini previsti, alcuna istanza di liquidazione.

Nell'eventualità che per 12 mesi consecutivi non sia stata prodotta alcuna istanza di liquidazione a valere su un avanzamento nell'attuazione del progetto finanziato, l'acconto totale o parziale, in funzione dei progressi realizzati nell'attuazione dell'intervento, verrà rimborsato alla Regione Puglia da parte dell'Ente beneficiario al lordo degli interessi eventualmente maturati (L.R. 13/2000 art.53 - IV comma).

## ART. 9

(Collaudo)

Il collaudo tecnico amministrativo dell'intervento finanziato deve essere espletato nei modi e nei termini stabiliti dall'art.34 della L.R.13/2000.

## ART. 10

(Controlli e revoche dei finanziamenti)

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento materiale e finanziario dell'intervento da realizzare ai sensi dall'art.35 della L.R.13/2000. In particolare, l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia ha la facoltà di nominare, senza alcun onere a carico dell'Ente attuatore, un tecnico individuato nell'ambito del proprio staff con compiti di controllo e verifica dell'attuazione.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della

regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane comunque estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere e le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente disciplinare, di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per negligenza, imprudenza o imperizia, l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Le revoca del finanziamento, inoltre, verrà disposta anche nel caso in cui l'Ente beneficiario non dovesse rispettare gli impegni assunti e i tempi di attuazione stabiliti dal POR Puglia 2000/2006.

Resta stabilito che ogni e qualsiasi onere diretto od indiretto conseguente alla revoca del finanziamento resta ad esclusivo carico dell'Ente beneficiario.

Per i progetti che prevedono la realizzazione dei piani di conservazione di specie la cui presenza sul territorio è aleatoria, la regione si riserva di verificare periodicamente la fattibilità concreta del progetto, riservandosi il diritto di revocare il finanziamento qualora si dovesse constatare che la specie interessata al progetto, per qualsiasi motivo, non trovi dimora sul sito interessato.

In quest'ultimo caso, la regione si farà carico, per la percentuale stabilita, solo delle spese rendicontate fino alla data in cui il provvedimento di revoca sarà notificato all'Ente Attuatore.

#### ART. 11

(Attività correlate al monitoraggio)

Ai fini della rendicontazione di cui al precedente art. 7, secondo capoverso, la stessa sarà prodotta su supporto informatico (floppy disk) e dovrà seguire le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla stessa Amministrazione regionale.

Le erogazioni di cui al precedente art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità sopra riportate.

#### ART. 12

(Norme di Salvaguardia)

L'Ente Beneficiario esonera la Regione Puglia da qualsiasi responsabilità per eventuali danni cagionati a terzi, conseguenti alla realizzazione dell'intervento finanziato.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le leggi vigenti in materia di Ambiente e Lavori Pubblici in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea oltre alle norme riportate dalla scheda di misura 1.6 del Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000/2006.

Il Legale Rappresentante dell'Ente Beneficiario Il Responsabile Unico del Procedimento